

Prot. 31/2015 int.

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI AI DIFENSORI NEL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DELLE DIFESE D'UFFICIO

Rieti, addì 16 febbraio 2015. Presso il Tribunale di Rieti si sono incontrati il Presidente del Tribunale, Dott. Francesco Mele, la Dott.ssa Maria Rita Di Meo – quale Dirigente del Tribunale di Rieti – e l'Avv. Gianluca Coppo – quale incaricato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti – al fine di concordare le attività di presentazione delle nuove istanze di liquidazione delle spese di giustizia in favore degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o delle difese d'ufficio e di individuare modalità per il trattamento di quelle già presentate, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare e rendere più celeri le suddette procedure.

Dopo compiuto esame della situazione attuale si conviene quanto segue.

Preliminarmente si approva la modulistica da utilizzare (che si allega alla presente) e si concorda che il Consiglio dell'Ordine provvederà a trasmettere gli elenchi ex art. 81 T.U.S.G., relativi all'anno 2015 ed i prossimi successivi, con modalità idonee all'inserimento sul sito del Tribunale di Rieti.

Per quanto riguarda il PSS in materia civile, all'esito della deliberazione ex art. 126 T.U.S.G., il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dovrà depositare nella segreteria della Presidenza del Tribunale esclusivamente l'elenco nominativo degli ammessi, con relativo procuratore designato, e con l'indicazione della data della seduta consiliare, corredato della dichiarazione dell'invio alla Agenzia delle Entrate per la verifica della sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla Legge. Il Consiglio dell'Ordine quindi, trasmetterà copia del provvedimento di ammissione e relativa documentazione non più al Tribunale, ma al procuratore legale designato, che dovrà poi allegarla, a sue cure, nel sottofascicolo, affinché, invocando il beneficio dell'ammissione, si possa procedere alla prenotazione a debito e/o l'anticipazione delle spese di giustizia.


La circostanza della ammissione al PSS andrà, pertanto, opportunamente segnalata alle cancellerie, in modo che queste possano provvedere ad evidenziarla sulla copertina del fascicolo processuale di ufficio e soprattutto curare la prenotazione a debito e/o l'anticipazione delle spese di giustizia, nonché ai fini della esatta applicazione delle norme in materia (ad es., nel caso di nomina di ausiliari del giudice o altri fatti che comportino spese da porre a carico dello Stato come nel caso dell'art. 106-bis o 130 T.U.S.G.).

Per quanto attiene le istanze di liquidazione, sia in materia civile che penale:


- gli avvocati dovranno presentare le nuove istanze di liquidazione **esclusivamente** per via telematica tramite il sistema SIAMM all'indirizzo web: <https://lsg.giustizia.it/>
- per le istanze già depositate in forma cartacea, ma non ancora definite (ossia quelle per le quali ancora non sia intervenuto il materiale pagamento del compenso), gli avvocati dovranno caricare telematicamente al predetto sistema SIAMM l'istanza già a suo tempo presentata, specificando, nel riquadro denominato "eventuali comunicazioni sull'istanza" la dicitura "già depositata istanza cartacea" e indicando, se possibile, la data di deposito dell'istanza cartacea;
- prima di emettere le fatture elettroniche gli avvocati dovranno presentarsi presso l'apposito ufficio (Dr.ssa Silvia Pazienza) al fine di verificare lo stato della pratica. Le fatture dovranno avere **come codice IPA quello relativo alle spese di giustizia, ossia VE2ZW1** (in difetto saranno rifiutate)

Le comunicazioni relative ai provvedimenti di liquidazione saranno effettuate tramite pec utilizzando gli applicativi ministeriali (SICID per il settore civile e SNT - Sistema delle notifiche telematiche - per il penale) sia per quanto concerne le notificazioni all'avvocato che per la parte, se domiciliata presso il difensore.

Dott. Francesco MELE



Dott.ssa Maria Rita DI MEO



Avv. Gianluca COPPO





TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

CANCELLERIA CIVILE

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(da compilare a cura della parte)

PARTE: _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale _____

Rappresentato e difeso dall'Avv. _____

Allegati: copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data _____

e atti relativi;

Attestazione iscrizione Albo ex art. 81 D.P.R. n. 115/2002, solo nel caso di iscrizione in elenco diverso da quello dell'Ordine di Rieti

n. _____ R.G.A.C. Ordinanza/Sentenza n. _____ del _____

Indice degli atti:

1. Foglio notizie
2. Istanza di liquidazione onorario
3. Accertamenti reddituali
4. Decreto di liquidazione onorario e comunicazioni
5. Copia prospetto riepilogativo della liquidazione, modello di pagamento, fattura
6. _____
7. _____

- Non vi è titolo per il recupero
- Vi è titolo per il recupero: Spese di Giustizia da recuperare nei confronti di:

Trasmessa all'Ufficio Recupero crediti copia del presente sottofascicolo il: _____

Firma del responsabile _____